Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Sabato, 14 agosto 1926 — Numero 188

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves, R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla « concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie », avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto corrente, n. 185: nella intestazione « Relazione e R. decreto 15 luglio 1926, n. 1345 » deve leggersi: « Relazione e R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345 »; e nella quarta riga dell'art. 1, dove è detto: « alle categorie prima e terza della tabella A », deve leggersi: « alle categorie prima a terza della tabella A », come risulta dal decreto-legge originale, e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1665.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1360.

Miglioramenti al personale civile insegnante della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge n. 637 in data 23 giugno 1912, riguardante provvedimenti per il corpo civile insegnante della Regia accademia navale;
Visto il R. decreto n. 2395 in data 11 novembre 1923, approvante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto n. 3084 in data 30 dicembre 1923, riguardante norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di cui alla tabella n. 70 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti da quelli della tabella seguente.

Resta modificata in conformità la tabella di classificazione per gradi del personale civile insegnante medesimo stabilita con l'allegato I al predetto R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
5°	Professore di elettrotecnica e direttore del Laboratorio superiore di radiotelegrafia	1
5°	Professori ordinari di 1ª classe	18
6°	Professori ordinari di 2ª classe	
7°	Professori ordinari di 3ª classe	
8°	Professori ordinari di 4ª classe	
9°	Professori straordinari stabili	
10°	Professori straordinari	
11°	Assistenti	2
		21

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
9°	Preparatori di gabinetto ordinari di 1ª classe	2
10°	Preparatori di gabinetto ordinari di 2ª classe	
11°	Preparatori di gabinetto ordinari di 3ª classe	
12°	Preparatori di gabinetto straordinari	
9°	Maestri ordinari di 1ª classe	4
10°	Maestri ordinari di 2ª classe	
11°	Maestri ordinari di 3ª classe	
12°	Maestri straordinari	
		6

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 148 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono modificati come appresso:

« I professori ordinari della Regia accademia navale conseguono il grado 7°, per merito assoluto, dopo sette anni di permanenza nel grado 8°, ed il grado 6°, pure per merito assoluto, dopo sette anni di permanenza nel grado 7°. Coloro fra essi che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nei corsi 3°, 4° e 5° conseguono il grado 5°, per merito assoluto, dopo sei anni di permanenza nel grado 6° ».

« Le promozioni a maestro ordinario di 3ª classe ed a preparatore di gabinetto ordinario di 3ª classe della Regia accademia navale sono conferite ai funzionari del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che contino almeno un biennio di effettivo servizio nel grado stesso, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge 23 giugno 1912, n. 637.

« I maestri ordinari di 3ª classe ed i preparatori ordinari di 3ª classe della Regia accademia navale conseguono la promozione alla 2ª classe per merito assoluto, dopo cinque anni di permanenza nella 3ª classe e quella alla 1ª classe, pure per merito assoluto, dopo sei anni di permanenza nella 2ª classe ».

Art. 3.

Alla prima attuazione del presente decreto i professori ordinari, i maestri ordinari ed i preparatori di gabinetto ordinari della Regia accademia navale verranno collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete giusta l'art. 2 del presente Regio decreto, tenendo altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione di aumenti periodici.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 58. — COOP

Numero di pubblicazione 1666.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1349.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio M. Amari, in Giarre.

N. 1349. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio M. Amari, in Giarre, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1667.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1350.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Terni.

N. 1350. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Terni viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1668.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1351.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Guido Corsi, in Trieste.

N. 1351. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Guido Corsi, in Trieste, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1926.

Proiezione cinematografica di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;
Vista la relazione della Commissione nominata con decreto Ministeriale 20 giugno 1926;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligo di includere una pellicola educativa, di propaganda e di cultura, nel programma degli spettacoli cinematografici, è imposto a tutti i pubblici spettacoli che non siano organizzati ad iniziativa di istituti o Enti pubblici.

La pellicola educativa sarà proiettata in tutte le rappresentazioni del programma degli spettacoli predetti; qualora, però, abbiano luogo più di tre rappresentazioni giornaliere, è data facoltà all'esercente di omettere, nelle rappresentazioni successive alla terza, la proiezione della pellicola stessa.

Art. 2.

Le pellicole che l'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia « L.U.C.E. » deve fornire per l'esecuzione del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, saranno concesse agli esercenti esclusivamente in noleggio e non potranno, nel territorio del Regno, essere alienate, cedute in esclusività per la proiezione e, comunque, usate in modo e per fini diversi da quelli previsti dal citato decreto se non dopo trascorso un anno dalla prima proiezione per i fini medesimi e previa autorizzazione dei Ministeri dell'interno e dell'economia nazionale.

Le pellicole destinate all'uso indicato al precedente comma, debbono essere contrassegnate da uno speciale marchio di fabbrica, da trascrivere a norma delle vigenti disposizioni di legge e nel quale figuri la dicitura « Pellicola rispondente ai fini del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000 ».

Ciascuna copia delle pellicole medesime, deve, inoltre, essere accompagnata da un certificato della Direzione generale dell'Istituto editore, nel quale siano indicati il titolo, la lunghezza e gli eventuali contrassegni numerici della pellicola nonchè la data della sua prima proiezione, e sia dichiarato essere la natura della pellicola stessa corrispondente ai fini del ripetuto decreto-legge 3 aprile 1926.

Art. 3.

Ciascuna pellicola sarà noleggiata per la proiezione successiva nei vari cinematografi, secondo l'ordine di precedenza determinato dagli usi nei riguardi delle pellicole di programmazione ordinaria, e cioè in base alla categoria ed alla importanza delle sale cinematografiche.

Si può derogare all'ordine indicato al precedente comma per le pellicole che abbiano soggetti di attualità e, solo nei riguardi delle zone specialmente interessate, per quelle di interesse locale.

Di regola, ciascuna pellicola educativa si accompagnerà, nel successivo passaggio alle varie sale, ad una stessa pellicola di ordinaria programmazione. Comunque, dovrà essere proiettata in ciascun cinematografo per non più di dieci giorni e per non meno di tre, fatta eccezione, in quanto concerne il termine minimo per i cinematografi nei quali la programmazione ordinaria si rinnovi normalmente dopo un minor periodo di tempo, oppure gli spettacoli pubblici abbiano luogo non quotidianamente, ma in modo saltuario.

Art. 4.

I Prefetti provvederanno a classificare tutte le sale di spettacoli cinematografici esistenti nelle rispettive Provincie in quattro categorie, assegnando alla prima categoria le sale di maggiore importanza.

Tale classificazione, da valere ai soli effetti della esecuzione del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, sarà fatta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Di essa sarà data pubblica notizia mediante affissione — che dovrà durare fino al 25° giorno dalla suddetta data di pubblicazione — nell'albo della Prefettura e delle dipendenti Sottoprefetture. Nel primo giorno di pubblicazione il Prefetto comunicherà a ciascuno degli esercenti interessati, a mezzo di lettera raccomandata, la classifica del rispettivo locale.

La classificazione potrà, nel mese di settembre di ogni anno, essere dal Prefetto riveduta, con l'osservanza dei termini di cui sopra e salva agli interessati la facoltà di ricorso di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'ultimo giorno di affissione della classificazione, gli esercenti hanno facoltà di presentare, avverso la classifica stessa, ricorso al Ministro per l'economia nazionale. La decisione del Ministro sul detto ricorso costituisce provvedimento definitivo e di essa dovrà darsi comunicazione, oltre che all'esercente interessato ed al Prefetto, all'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia « L. U. C. E. ».

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo; l'accoglimento di esso dà luogo alla revisione ed al conguaglio delle somme già pagate per noleggio di pellicole educative in base al disposto dell'art. 6.

Art. 6.

Per il noleggio è stabilito un canone giornaliero unico per tutte le pellicole indicate nell'art. 2. Esso è determinato in quattro differenti misure, corrispondenti alle categorie di classificazione delle sale cinematografiche e risultanti da un prezzo base, al quale si applicano rispettivamente quattro diversi coefficienti.

Il prezzo base è determinato nella misura di L. 10 per ogni giornata di proiezione.

I coefficienti sono fissati come segue:

coefficiente per la prima categoria 3.50;
coefficiente per la seconda categoria 1.80;
coefficiente per la terza categoria 1.50;
coefficiente per la quarta categoria 1.

Il solo prezzo base è soggetto a revisione semestrale, da compiersi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno.

Art. 7.

Gli esercenti sono tenuti a ritirare a propria cura e spese le pellicole educative presso gli uffici e le agenzie — proprie dell'Istituto nazionale « L. U. C. E. » o da esso prescelte fra quelle che normalmente esercitano il noleggio delle pellicole — incaricati della distribuzione delle pellicole stesse nelle rispettive zone.

Art. 8.

Al contratto di noleggio delle pellicole edite per gli scopi del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, sono applicabili, in quanto possibile, le clausole dei consuetudinari contratti di noleggio delle pellicole di programmazione ordinaria.

Art. 9.

La vigilanza sull'esecuzione delle norme dell'art. 1 del presente decreto sarà esercitata anche da funzionari del Ministero dell'economia nazionale, all'uopo delegati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1926.

Autorizzazione alla Compagnia svizzera di assicurazioni « La Neuchâteloise » ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 15 febbraio 1926, presentata dalla rappresentanza nel Regno della Società di assicurazioni generali « La Neuchâteloise », con sede in Neuchâtel, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della assicurazione contro i danni nel ramo trasporti:

Considerato che la rappresentanza nel Regno della predetta società è legalmente istituita;

Visti gli atti sociali:

Considerato che la rappresentanza ha eseguito il deposito della cauzione a garanzia della massa degli assicurati contro i danni con contratti formanti il portafoglio italiano:

Decreta:

Articolo unico.

La Compagnia svizzera di assicurazioni « La Neuchâteloise » in Neuchâtel, con sede in Genova della legale rappresentanza nel Regno, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni nel ramo trasporti.

Roma, addì 21 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 16 al 22 agosto 1926 è stata fissata in L. 589, rappresentanti 100 dazio nominale e 489 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, con decreto 12 agosto 1926 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 7 agosto 1926 in Torrebelvicino, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso interno al posto di direttore del Regio istituto industriale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1926, col quale è stato aperto un concorso interno al posto di direttore del Regio istituto industriale di Livorno, con l'obbligo della direzione delle officine annesse all'Istituto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso interno al posto di direttore del Regio istituto industriale di Livorno, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1926, è prorogato al 31 agosto 1926.

Roma, addì 31 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1926, col quale è stato bandito un concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Catanzaro, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse alla Scuola;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Catanzaro, indetto con decreto Ministeriale del 27 maggio 1926, è prorogato al 31 agosto 1926.

Roma, addì 31 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1926, col quale fu aperto il concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione dei laboratori annessi alla Scuola;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1926, è prorogato al 31 agosto 1926.

Roma, addì 31 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di cultura generale nei Regi istituti industriali di Messina, Palermo ed Intra.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di cultura generale nei Regi istituti industriali di Messina, Palermo, ed Intra « L. Cobianchi ».

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera con lo stipendio di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre caroviveri, inquadrati nel grado 9° e la proseguono nel grado 7° come da tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in lettere. Certificato dei punti ottenuti negli speciali esami ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie

principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di cultura generale nelle Regie scuole di tirocinio di Teramo, Forlì, Aquila, Macerata, Palermo ed Udine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di cultura generale nelle Regie scuole di tirocinio di Teramo, Forlì (Giorgina Saffi), Aquila, Macerata (femminile), Palermo ed Udine.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di scuola di tirocinio inquadrati al grado 10° con lo stipendio annuo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in lettere o diploma di magistero, con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali di laurea o di magistero;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di fisica, chimica, elettrotecnica presso le Regie scuole di tirocinio di Catanzaro, Piazza Armerina, Chieti, Foligno ed Udine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:

a) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative e scienze naturali nella Regia scuola di tirocinio di Catanzaro;

b) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Piazza Armerina;

c) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Chieti;

d) fisica, chimica, elettrotecnica ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Foligno;

e) fisica, elettrotecnica, disegno ed esercitazioni relative nella Regia scuola di tirocinio di Udine.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti inquadrati al grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie

principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovato dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso per professore non stabile per la cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari. fra gli istituti stessi;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventuale didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.